

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4553 del 21/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. METALTEMPRA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento termico dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28 e Via N. Sacco n. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4745 del 21/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. METALTEMPRA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento termico dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28 e Via N. Sacco n. 30.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/03/2024, acquisita al Prot. Com.le 38538 e da Arpae al PG/2024/58929, da **METALTEMPRA S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trattamento termico dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28 e Via N. Sacco n. 30, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 51236 del 24/04/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/76609, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 25/05/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 66206 e da Arpae al PG/2024/95681;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/08/2024;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 102943 del 20/08/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/150999, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 93838 del 24/07/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/135871, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di METALTEMPRA S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che l'ALLEGATO A del presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 355 del 05/09/2011 prot. n. 89252/11 rilasciata a METALTEMPRA, ai sensi

dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **METALTEMPRA S.R.L.** (C.F./P.IVA 01516710405) avente sede legale in Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28, **per lo stabilimento di trattamento termico dei metalli sito nel Comune di Forlì, Via B. Vanzetti n. 28 e Via N. Sacco n. 30.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 355 del 05/09/2011 prot. n. 89252/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione con modifiche, di seguito indicate:

- acquisizione di un nuovo capannone ubicato in via Sacco n. 30, denominato "Stabilimento 1", mentre il capannone esistente in via Vanzetti n. 28 sarà denominato "Stabilimento 2";
- riorganizzazione delle attività in funzione del tipo di trattamento richiesto, così suddivise nei due stabilimenti:
 - Stab.1 Via Sacco: Reparto tempra ad induzione, da cui le emissioni E15 "Tempra ad induzione + fornetto elettrico" (ex E5, trasferimento da via Vanzetti n. 28), E16 "Focus o THF giostra" e E17 "THF Orizz", oltre ad una caldaia ad uso civile identificata con ET1 (173,8 kW, a metano) e ad un ricambio d'aria degli ambienti di lavoro identificato con E18;
 - Stab.2 Via Vanzetti: Reparto Trattamenti termochimici, da cui le emissioni E2 "Micropallinatura metalli", E4 "Lavatrice + raffreddamento", E6 "Forno rinvenimento FVF2 a metano 87 kW", E7 "Forno rinvenimento FVF1 a metano 116 kW", E8 "Tempra metalli + forno LLf 270 kW", E14 "Tempra metalli + Forno FC2 340 kW", E19 "Forno elettrico rinvenimento a sfiato naturale 16 kW", oltre a n. 3 ricambi d'aria degli ambienti di lavoro identificati con E11, E12 e E13.

Trattandosi di rinnovo di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2024/66169 del 10/04/2024, aggiornata in data 27/05/2024 PG/2024/96568, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2024/66178 del 10/04/2024, aggiornata in data 27/05/2024 prot. n. PG/2024/96566, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/66186 del 10/04/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì, in relazione all'ampliamento dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo fabbricato, di esprimere le proprie valutazioni

in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 48724 del 19/04/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/73017 del 19/04/2024, il Comune Di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

“omissis....

CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 38538/2024 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 12 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);*

In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto;

VERIFICATO

- *che le aree, site in FORLÌ, in Via B. Vanzetti n. 28 catastalmente distinta al Fg. 71 p.IIa 210 e in Via N. Sacco n.30 (nuovo insediamento) catastalmente distinta al Fg. 71 p.IIa 208 risultano avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree Area a Vulnerabilità elevata - art. 50 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree Area a Vulnerabilità alta - art. 50 delle norme di PSC - Tirante idrico di riferimento 0-50 cm - art. 6 del PSRI delle norme di EXT;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri di Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV - Cabine elettriche - art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri di Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV - Cavo interrato - art. 56 delle norme di PSC*
- *che la ditta svolge attività di trattamento termico metalli;*

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla Richiedente”.

Con nota PG/2024/124178 del 05/07/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“omissis...

EMISSIONE MODIFICATA

Emissione N. E2 – Micropallinatura Metalli

Nell'emissione E2 PALLINATRICE la modifica consiste nella sostituzione di un nuovo impianto di aspirazione con maggiore superficie filtrante e pulizia filtro a scuotimento.

Attualmente tale emissione è autorizzata con il limite materiale particellare 10 mg/Nmc come dalla punto 4.14 all 4 della DGR 2236/89 e smi ed è esonerata dai monitoraggi annuali, sostituiti dalla tenuto del registro vidimato dove vengono annotati i controlli mensili della funzionalità dell'impianto di abbattimento tramite il pressostato differenziale.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto di abbattimento è stata ricalcolata una velocità di

attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.019 m/s.

Quindi si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni come sotto indicati.

Segue tabella di riferimento emissione E2

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	
portata massima	2100 Nmc/h
altezza	8,5 m
durata	30 min/g
sezione	0,07 mq
impianto di abbattimento	filtro tessuto a scuotimento
Inquinanti	
Polveri	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	registro mensile

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esonero dai monitoraggi annuali sul punto E2, sostituiti dalla tenuta del registro vidimato dove vengono annotati i controlli mensili della funzionalità dell'impianto di abbattimento tramite il pressostato differenziale
- effettuare una messa a regime per verificare efficienza del nuovo impianto di abbattimento.

EMISSIONI NUOVE Via Vanzetti

Emissione N. E14 - Tempra Metalli + Forno Fc2 340 kW a Metano

Nell'emissione E14 vengono convogliate le aspirazioni asservite alle fasi di tempra. L'atmosfera in eccesso generata dal processo ($CO+CO_2+H_2+N$) viene incendiata con fiamma pilota convogliata assieme all'emissione del forno a metano. Sopra la macchina sono presenti delle aperture che vengono aspirate con cappe per estrarre l'aria calda presente all'interno del macchinario.

Quindi la nuova emissione E14 ha lo stesso funzionamento e metodo di captazione dell'emissione E8 già autorizzata e, a parere dello scrivente, può essere autorizzata come emissione del bruciatore a metano. Una piccolissima aliquota di ammoniaca viene aggiunta per permettere la carbo-nitrurazione.

Quindi si fissano gli stessi limiti e prescrizioni della emissione E8 precedentemente autorizzata completato dal limite di emissione relativo agli ossidi di Azoto (NO_2) pari a 350 mg/Nmc (ossigeno di riferimento del 3%) specifico per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MWt. come sotto riportato.

Segue tabella di riferimento emissione E14

CARATTERISTICHE EMISSIONE E14	
portata massima	2500 Nmc/h
altezza	8,5 m
durata	18 h/g
sezione	0,20 mq

<i>impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Materiale particolato</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ammoniaca</i>	<i>15 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche espresse come C organico totale</i>	<i>150mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc*</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

**il valore limite di emissione si considera rispettato per utilizzo di combustibile metano.*

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E14.*

Emissione N. E19 - Forno Elettrico di Rinvenimento 16 kW

Trattandosi di un forno elettrico utilizzato per il trattamento di rinvenimento metalli a correzione del precedente trattamento di tempra, si valuta di applicare gli stessi limiti della tempra, quindi Polveri 10 mg/Nmc e COT (150 mg/Nmc) escludendo l'ammoniaca non essendo utilizzata per i processi di nitrurazione superficiale. Il COT viene mantenuto per le situazioni in cui vengono trattati in rinvenimento quei pezzi non sottoposti a procedimento di tempra.

Segue tabella di riferimento emissione E19

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E19</i>	
<i>portata massima</i>	<i>n.d.</i>
<i>altezza</i>	<i>3 m</i>
<i>durata</i>	<i>4 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,008 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>nessuno</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Materiale particolato</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche espresse come C-organico totale</i>	<i>150 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali;*
- effettuare la messa a regime delle emissioni E19.*

Emissione Inattive Attualmente

E8 Tempra Metalli+Forno (riattivazione comunicata preventivamente, presumibile nel 2025) omissis...

Emissioni Nuove Via Sacco

Emissione N. E15 - Tempra Ad Induzione (trasferita da via Vanzetti) + Fornetto elettrico

La ditta ha dichiarato che in questo processo non vengono utilizzati additivi e l'aspirazione localizzata serve a convogliare il vapore acqueo e smaltire il calore dei pezzi lavorati.

In base alla dichiarazione della ditta detta emissione rientra pertanto nell'articolo 272 comma 5.

Emissione N. E16 - Focus (Forno Elettrico O Thf Giostra (Tempra Ad Induzione)

La ditta ha dichiarato che in questo processo non vengono utilizzati additivi e l'aspirazione localizzata serve a convogliare il vapore acqueo e smaltire il calore dei pezzi lavorati.

In base alla dichiarazione della ditta detta emissione rientra pertanto nell'articolo 272 comma 5.

Emissione N. E17 - Tempra Ad Induzione Thf Orizzontale

La ditta ha dichiarato che in questo processo non vengono utilizzati additivi e l'aspirazione localizzata serve a convogliare il vapore acqueo e smaltire il calore dei pezzi lavorati.

In base alla dichiarazione della ditta detta emissione rientra pertanto nell'articolo 272 comma 5.

Segue tabella di riferimento emissione E15,E16,E17

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E15</i>	
<i>portata massima</i>	<i>1500 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>7 m</i>
<i>durata</i>	<i>10 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,05 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>coalescer</i>
<i>inquinanti</i>	

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E16</i>	
<i>portata massima</i>	<i>1500 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>7 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,03 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	
<i>inquinanti</i>	<i>nessuno</i>

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E17</i>	
<i>portata massima</i>	<i>1000 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>7 m</i>
<i>durata</i>	<i>10 h/g</i>

sezione	0,05 mq
impianto di abbattimento	coalescer
inquinanti	

IMPIANTO TERMICO

Emissione ET1

Caldaia riscaldamento ambiente + acqua sanitaria a metano - 173,8 kW)

Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo .

Conclusione

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA per i punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 10/07/2024 prot. n. 186370, acquisita al prot. PG/2024/127442 del 11/07/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In relazione alla Conferenza di Servizi relativa alla ditta in oggetto (ns. prot. 0098278/2024 del 10/04/2024), valutata la documentazione agli atti e successive integrazioni del 24/05/2024 ns. prot. 0140975/2024,

premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di seconda classe, elenco C), n. 11, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 già esistente in contesto quasi esclusivamente industriale con presenza di alcuni recettori sensibili nelle immediate vicinanze, valutate le caratteristiche delle emissioni e la loro localizzazione,

preso atto di quanto dichiarato dalla ditta nella risposta integrazioni relativamente all'emissione E19 "Si tratta di emissioni contenenti tracce di vapore acqueo captato sui punti di raffreddamento del pezzo temprato per evitare rilasci ed accumuli di vapore in ambiente",

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che il camino relativo all'emissione E14 (inquinanti emessi: materiale particolato, ammoniaca, COT) privo di impianto di abbattimento, sia orientato in modo da favorire in maniera ottimale la dispersione dei relativi inquinanti".

Ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le valutazioni di seguito indicate, dopo aver sentito in merito a tali valutazioni integrative lo stesso Servizio Territoriale con mail del 14/08/2024:

- l'impianto di abbattimento a maniche installato sulla emissione E2 ha un sistema di pulizia "a scuotimento" per cui, ai sensi di quanto stabilito al punto 8.1 della DGR 960/99, le ispezioni da effettuare all'impianto di abbattimento dovranno avere una frequenza almeno settimanale;
- per l'emissione E4 si confermano i valori limite e le prescrizioni dell'autorizzazione precedente;
- emissione E6 Forno FVF2 (87 kW metano) - convoglia all'esterno i fumi di combustione che sono entrati in contatto con il metallo da trattare e pertanto si tratta di un'emissione oggetto di autorizzazione per la quale si stabilisce unicamente il valore limite di 350

mg/Nmc per NO_x derivanti dalla combustione del metano (vista la potenza termica nominale dell'impianto di combustione, inferiore a 1 MW, non si richiede il monitoraggio periodico). Infatti non sono previsti in questo processo rilasci di altri inquinanti da parte del materiale sottoposto a riscaldamento, ma solo smaltimento di calore e tracce di vapore acqueo evaporato nell'asciugatura iniziale del pezzo temprato.

- **emissione E7** Forno FVF1 (116 kW metano) - convoglia all'esterno i fumi di combustione senza contatto con i metalli da trattare ed anche il calore e tracce di vapore acqueo evaporato nell'asciugatura iniziale del pezzo temprato. Visto che non si tratta dei soli fumi di combustione, tale emissione non è classificabile come scarsamente rilevante ai sensi dell'art 272 comma 1 DLgs 152/06. Pertanto si tratta di un'emissione oggetto di autorizzazione per la quale si stabilisce unicamente il valore limite di 350 mg/Nmc per NO_x derivanti dalla combustione del metano (vista la potenza termica nominale dell'impianto di combustione, inferiore a 1 MW, non si richiede il monitoraggio periodico);
- **emissione E18** - trattasi di emissione convogliata derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, dei pareri del Comune di Forlì e della Azienda U.S.L. della Romagna sopra citati, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 355 del 05/09/2011 prot. n. 89252/11, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 27/03/2024 P.G.N. 38538, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:
EMISSIONE ET1 - CALDAIA RISCALDAMENTO + ACQUA SANITARIA (173,8 kW, a metano)
relativa ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.
2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
Stabilimento 1 - via Sacco n. 30 - Reparto tempra ad induzione
EMISSIONE E15 – TEMPRA AD INDUZIONE + FORNETTO ELETTRICO
EMISSIONE E16 – FOCUS O THF GIOSTRA
EMISSIONE E17 – THF ORIZZ
EMISSIONE E18 - VENTILATORE 1
Stabilimento 2 - via Vanzetti n. 28 - Reparto Trattamenti termochimici
EMISSIONE E11 – VENTILATORE 1
EMISSIONE E12 – VENTILATORE 2

EMISSIONE E13 - VENTILATORE 3

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di trattamento termico dei metalli **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Stabilimento 2 - via Vanzetti n. 28 - Reparto Trattamenti termochimici

EMISSIONE E2 – MICROPALLINATURA METALLI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.100	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	30	min/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E4 – LAVATRICE + RAFFREDDAMENTO

Portata massima	700	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	90	min/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E6 – FORNO RINVENIMENTO FVF2 (87 kW, a metano)

Portata massima	200	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E7 – FORNO RINVENIMENTO FVF1 (116 kW, a metano)

Portata massima	250	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

EMISSIONE E8 – TEMPRA METALLI + FORNO LLF (270 kW, a metano)

Portata massima	6.360	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	18	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE 14 – TEMPRA METALLI + FORNO FC2 (340 kW, a metano)

Portata massima	2.500	mc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	18	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE 19 – FORNO ELETTRICO RINVENIMENTO 16 kW

Portata massima	a tiraggio naturale
Altezza minima	3 m
Durata	4 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	150	mg/Nmc

2. Il camino relativo all'**emissione E14** (inquinanti emessi: materiale particolato, ammoniaca, COT), privo di impianto di abbattimento, dovrà essere orientato in modo da favorire in maniera ottimale la dispersione dei relativi inquinanti.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2, emissioni nuove E14, E19** con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2, emissioni nuove E14, E19** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2, emissioni nuove E14, E19** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio analitico delle **emissioni E4, E8** (tranne per Ossidi di azoto), **E14** (tranne per Ossidi di azoto) e **E19** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il monitoraggio analitico periodico dell'**emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie agli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia a scuotimento, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di

inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E2**, come richiesto al precedente punto 9.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E2** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.)

devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e

al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal comune di Forlì al P.G. 38538 del 27.03.2024 presentata da METALTEMPRA S.R.L., relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di tempra metalli sito in Via Sacco Nicola, 30 - Foglio 71 particella 210;

Preso atto del fatto che non vi è variazione del processo produttivo e che l'AUA consiste nell'attivazione dello scarico delle acque di processo in precedenza smaltite come rifiuto;

Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 96817 del 01.08.24;

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	METALTEMPRA S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA SACCO NICOLA, 30
- Destinazione dell'insediamento:	Tempra metalli
- Portata massima autorizzata	800 mc/anno - 2,5 mc/giorno
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali

- Recettore dello scarico:	fognatura nera tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca di equalizzazione

2. Nella rete fognaria nera di Via Vanzetti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **spurgo n. 3 torri di raffreddamento, rinnovo periodico (circa trimestrale) delle 3 vasche di raffreddamento temprata, n. 1 addolcitore a resine**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **Cloruri <= 2500 mg/l**.

4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **800 mc/anno; 2,5 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5. **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasca di equalizzazione It 350 (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8. HERA ed ARPAE possono in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA

la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, comporterà il riesame dell'autorizzazione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

13. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni HERA si riserva la facoltà di richiedere all'autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

17. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

19. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

20. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

21. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale, ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività di Metaltempra srl per gli stabilimenti di via Vanzetti 26 e via N.Sacco 30 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Viste le integrazioni PG n. 66206/24 contenenti la Relazione di Verifica in opera di Impatto acustico a firma di TCA datata 10/5/2024 riportante l'individuazione cartografica dei recettori e delle sorgenti sonore attive valutate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da cui si evince che :

- l'attività degli stabilimenti di Metaltempra srl siti in via Sacco n°30 e via Vanzetti n°28 a Forlì sono individuati rispettivamente come "stabilimento A" e "stabilimento B";
- l'orario di attività è dalle 08:00 alle 18:30 per circa 11 ore nel TR diurno; tutti gli impianti sono in funzione nel solo TR diurno ad eccezione dei forni presenti nello stabilimento "B" che possono essere accesi in alcuni periodi dell'anno anche nel TR notturno ;
- la media giornaliera del traffico indotto di mezzi a motore è pari a ca. 5 autoarticolati, 5 veicoli commerciali leggeri e ca. 10 furgoncini; lo scarico e carico avviene con elevatori elettrici

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- 1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle relazione presentata
- 2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì sia in periodo diurno che notturno in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione acustica a firma di tecnico competente in acustica da presentare agli enti competenti al fine di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.